




Città di Musile di Piave

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N 45 del 27/07/2022)

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.	2
Art. 2 – Principi generali.	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 – Finalità del trattamento e Principio di minimizzazione	5
Art. 5 – Dispositivi e impianti – disposizioni generali.	7
Art.6 – Utilizzo di particolari sistemi mobili.....	7
CAPO II - ACCESSO AI DATI	8
Art.7 - Soggetti.....	8
Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza.....	9
Art. 9 –Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza	10
Art. 10 – Nomina del responsabile del trattamento	10
Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	11
Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	11
Art. 13 – Soggetti esterni.....	11
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	12
Art. 14 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	12
Art.15 - Obblighi degli incaricati	12
Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	13
Art. 17 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare.....	13
Sezione II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	14
Art. 18 - Diritti dell’interessato	14
Art. 19 – Accesso ai filmati.	15
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI.....	15
Art. 20 - Sicurezza dei dati conservati.	15
Art. 21 – Cessazione del trattamento dei dati.....	16
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	16
Art. 22 - Comunicazione	16
Art. 23 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	17
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 24 - Disposizioni attuative e finali.....	17
Art. 25 - Pubblicità del regolamento	17
Art. 26 – Sistemi integrati di videosorveglianza	17
Art. 27 - Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento - Modifiche regolamentari.....	19

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Musile di Piave, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere all'area videosorvegliata, utilizzando il modello semplificato proposto in fac-simile dall'Autorità.
3. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.
4. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando Polizia Locale del Comune di Musile di Piave è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo con le Forze dell'Ordine autorizzati dalla Autorità competente, che aderiscono al servizio, che rende il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.
5. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
6. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Musile di Piave nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come aggiornato dal D.lgs. 101/2018 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti.
8. Per quanto concerne la prevenzione e l'accertamento di fatti di reato, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
9. Il Comune di Musile di Piave adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di trasparenza e di informazione degli interessati, anche in accordo con la Prefettura di Venezia a livello di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo quanto previsto dal "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana".

Art. 2 – Principi generali.

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Musile di Piave e collegati alla centrale di controllo ubicata presso il CED del Comune di San Donà di Piave, mentre per la lettura targhe le informazioni sono ubicate presso la sede il CED del Comune di Noventa di Piave, che detiene anche quelle di Musile di Piave, tutto autorizzato dall'Autorità competente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
Ai sensi dell'art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per "sicurezza urbana" si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione da parte del Comune di Musile di Piave attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.
3. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e la Polizia Locale sono investiti.
4. **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
6. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca dati**”, il complesso di dati personali acquisiti, trattati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) Per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) Per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) Per “**titolare**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- e) Per “**responsabile**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) Per “**autorizzati**”, coloro che sono definiti “**designati**” ed “**incaricati**” che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;
- g) Per “**designati**”, coloro che operano sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento e sono stati individuati da questi per svolgere compiti e funzioni connessi al trattamento di dati relativi al sistema di videosorveglianza;
- h) Per “**incaricati**” coloro che operano sotto l’autorità del Titolare o del responsabile del trattamento e che, a seguito di nomina, anche da parte del Designato, svolgono attività di trattamento dei dati personali in relazione al sistema di videosorveglianza;
- i) Per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali trattati;
- j) Per “**Data Protection Officer**” (DPO) il responsabile della protezione dei dati, come definito dagli artt.37-39 del GDPR;
- k) Per “**comunicazione**”, l’operazione di portare a conoscenza a uno o a più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati personali afferenti l’interessato;
- l) Per “**diffusione**”, l’operazione di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) Per “**data Breach**” la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personale trasmessi, conservati o comunque trattati;
- o) Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- p) Per “**Analisi dei rischi**” la valutazione dei rischi presentati dal trattamento (in termini di gravità e probabilità) che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- q) Per “**brandeggio**”, il supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
- r) Per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni.
- s) per “**videocamere fisse**”, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
- t) per “**videocamere mobili**”, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su uno o più assi;
- u) per “**Body Cam**”, telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi;
- v) per “**Dash Cam**”, piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all’esterno dell’abitacolo;
- w) per “**Drone**”, aeromobile a pilotaggio remoto ossia un apparecchio volante caratterizzato dall’assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni;
- x) per “**fototrappole**”, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore.

Art. 4 – Finalità del trattamento e Principio di minimizzazione

1. Le finalità a cui sono dirette l’installazione e l’impiego dei suddetti impianti sono quelle istituzionali demandate al Comune di Musile di Piave, così come indicate dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti, tra cui quelle previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla L.07 marzo 1986 n.65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. In particolare, le predette sono riconducibili al controllo del territorio e alla prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale ed al contempo hanno lo scopo di:
 - a) garantire la protezione e l’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare, anche ai sensi del D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito in L. 13.04.2017 n. 48;
 - b) prevenire eventuali atti di vandalismo, accesso abusivo o danneggiamento agli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale;

- c) monitorare gli snodi stradali di maggiore rilevanza interessanti la comunità locale, al fine di prevenire i problemi inerenti i flussi veicolari e la mobilità urbana, per la predisposizione di piani di traffico, per consentire il pronto intervento dei servizi di polizia stradale; per analisi statistiche.
 - d) raccogliere, quando possibile e ritenuto necessario dagli organi accertatori, le immagini registrate utili alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
 - e) rilevare e accertare violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
 - f) svolgere attività di polizia amministrativa e ambientale, fra cui il contrasto al deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose;
 - g) supportare operazioni di protezione civile;
 - h) perseguire finalità analitiche;
 - i) documentare gli interventi svolti dai componenti del corpo di Polizia Locale.
2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali così come previste dalle disposizioni di legge.
 3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti di ripresa foto/video presenti nel territorio urbano e gestiti dal Comune di Musile di Piave - Comando di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali.
 4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 300/1970, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 5. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati nel rispetto del principio della proporzionalità e riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani e anziani.
 6. Il trattamento dei dati, effettuato mediante l'attività di videosorveglianza, è realizzato nel rispetto delle seguenti principali disposizioni normative:
 - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 (G.U. N. 99, del 29/04/2010)
 - Circolare del Ministero dell'Interno n° 558/A421.2/70/195860, del 06.08.2010.
 - Circolare del Ministero dell'Interno n° 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012.
 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n.51 recante attuazione della Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”.

- D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101.
- Statuto Comunale.
- Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 5 – Dispositivi e impianti – disposizioni generali.

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, si può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali foto trappole, telecamere mobili anche termiche, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati con dash-cam, body-cam (come di seguito meglio dettagliato nell'art. 5) e quant'altro la tecnologia metta a disposizione, compresi sensori elettronici per il monitoraggio di veicoli muniti di targa, autovelox o velocar, telelaser, tutor, documentatori d'infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso in ZTL e/o APU. Ove previsto, le apparecchiature debbono essere omologate per rilevazioni automatiche senza l'obbligo della presenza dell'organo di Polizia Stradale, secondo le indicazioni del relativo provvedimento di omologazione.
2. Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell'Autorità Garante.
3. Saranno inoltre adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina fra cui quello all'informazione sul trattamento ai sensi dell'art. 13 GDPR, anche per mezzo della pubblicazione dell'informativa nel sito internet istituzionale.
4. Saranno trattati i dati in conformità ai principi previsti dall'art. 5 GDPR e dai provvedimenti del Garante fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione, anonimizzazione.
5. Qualora il sistema necessiti della redazione di valutazione d'impatto e dalla stessa emerga un rischio elevato per i diritti degli interessati in assenza di misure adottate dal titolare, questi provvederà alla consultazione dell'Autorità di Controllo.
6. Attraverso specifiche convenzioni saranno disciplinate le attività di videosorveglianza svolte presso la sede dell'Arma dei Carabinieri – Compagnia di San Donà di Piave, a cui saranno attribuite funzioni di titolarità, disciplinando le modalità operative e di gestione del sistema di videosorveglianza urbana, come descritto, con accesso sempre in modalità di sicurezza.

Art.6 – Utilizzo di particolari sistemi mobili.

1. **Body Cam e Dash Cam** - Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con

specificazione dei casi in cui le microcamere possono o devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice e richiamati nel presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.
4. **Telecamere modulari e riposizionabili** (foto trappole) - Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con possibilità di generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
5. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
7. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 14 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.
8. **Altri strumenti di videoripresa** -Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
9. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – DRONI – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana e stradale, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
10. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
11. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
12. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 14 del presente Regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Art.7 - Soggetti

1. Il **titolare** del trattamento di videosorveglianza è il Comune di Musile di Piave, nella persona del Sindaco pro tempore. Quest'ultimo svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative

- adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati. Il Comune di Musile di Piave, nella persona del Sindaco pro tempore, svolge l'attività di videosorveglianza anche per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura e secondo quanto previsto anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
2. Con l'approvazione del presente regolamento il Sindaco pro tempore designa, ex art. 29 Reg.Ue 2016/679 e art. 2-quaterdecies Codice Privacy, il Comandante della Polizia Locale e/o altro dipendente, quale soggetto privacy manager che esegue il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.
 3. Il soggetto designato dal Sindaco pro tempore:
 - Si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;
 - Nomina gli incaricati al trattamento e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a visionare le immagini da coloro che possono estrapolarle;
 - Nomina gli eventuali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679 e impartisce le conseguenti istruzioni;
 - Nomina gli eventuali amministratori di sistema ai sensi dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679 e impartisce le conseguenti istruzioni;
 - Dispone le modalità di accesso ai locali in cui sono collocati i monitor della videosorveglianza, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.
 4. Gli Incaricati al trattamento sono i soggetti che trattano materialmente i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del designato.
 5. Il designato e gli incaricati devono rispettare quanto previsto dal Reg. Ue 2016/679, dal Codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente Regolamento, in tema di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il designato nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Gli incaricati sono individuati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Il Designato al trattamento individua, con specifico atto di nomina, i soggetti cui è affidata la visualizzazione delle immagini.
4. Preliminarmente all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati e istruiti al corretto uso dei sistemi e delle informazioni, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente Regolamento.
5. Gli incaricati del trattamento sono autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate, nei limiti del principio di necessità e di stretta

- indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dal Designato, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.
6. È vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.
 7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale e dell'art. 167 del Codice Privacy.
 8. Qualsiasi attività sul sistema verrà tracciata.

Art. 9 –Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

La gestione tecnica e la manutenzione dell'impianto sono attualmente affidati alla società STT – Servizi Telefonici e Telematici di Seregno (MB). Il Comandante della Polizia Locale provvederà con proprio successivo atto ad eventuali sostituzioni.

Il legale rappresentante di tale società o altro soggetto interno all'Ente individuato dal Sindaco pro tempore è formalmente incaricato quale RESPONSABILE (ex art. 28 GDPR) della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata, a mezzo atto negoziale, specificando i compiti affidati al responsabile. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna, nelle modalità di riservatezza, e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 10 – Nomina del responsabile del trattamento

1. Il Titolare del trattamento nomina il responsabile del trattamento Privacy Manager ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Ai fini dell'avvio, dell'efficientamento, del potenziamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Musile di Piave e gli eventuali altri comuni convenzionati per il servizio di polizia locale, possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti specializzati in materia. Il Comune può affidare a questi soggetti di comprovata esperienza, previa la stipula di apposito accordo/contratto/convenzione/o altro atto, la raccolta, la custodia, la conservazione e gli adempimenti relativi, delle immagini registrate, anche eventualmente in un'ottica di "cloud computing". Il legale rappresentante del soggetto affidatario sarà nominato responsabile del trattamento e/o amministratore del sistema, con specifico atto indicante precise istruzioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle necessità di interventi tecnici.
3. Per i Comuni convenzionati per il servizio di polizia locale con il Comune di Musile di Piave saranno necessari singoli e specifici atti, di ciascun Comune (titolare del trattamento), di nomina a designato e ad amministratore di sistema per la gestione dei dati raccolti dalla Centrale Operativa comune (Distrettuale). La materia sarà oggetto di specifico accordo tra i comuni convenzionati.

4. Il collegamento del Sistema di Videosorveglianza Comunale con le Centrali o i Presidi delle forze di polizia, potrà avvenire solo ed esclusivamente previa stipula di specifici accordi nell'ambito dei Patti per la sicurezza urbana stipulati fra il Comune di Musile di Piave e gli eventuali altri Comuni convenzionati per il servizio di polizia locale e la Prefettura di Venezia ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dall'art. 7 del decreto-legge n. 14/2017. In tale contesto potranno anche essere definite le modalità di designazione dei vari responsabili del trattamento dati.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al soggetto Designato e agli incaricati al trattamento dei dati espressamente autorizzati.
2. Il sistema è configurato in maniera tale che il Designato e/o l'Incaricato accedono al servizio con un profilo di accesso personale, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa la gestione delle immagini e l'attività svolta sarà tracciata.

Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai monitor è consentito solamente, oltre al Sindaco pro tempore o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Privacy Manager Comandante.
2. Sono autorizzati, poi, all'accesso diretto alla sala e alle postazioni di controllo:
 - A. Il personale incaricato allo svolgimento di attività o servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento;
 - B. L'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice penale;
 - C. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Locale. In particolare, relativamente agli addetti alle pulizie dei locali, previa autorizzazione all'accesso nominativa e sotto controllo del personale incaricato, dovranno essere evitate assunzioni o rilevamento di dati.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
4. Il designato al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 13 – Soggetti esterni

Ai soggetti esterni al Comune di Musile di Piave e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento per la tutela e la riservatezza dei dati personali.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 14 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato alla lett. d), nella centrale di registrazione (dove si trovano i rispettivi server). Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. Tempi più lunghi verranno applicati per ragioni di Magistratura e Polizia Giudiziaria, debitamente autorizzati.
4. I segnali video dell'unità di ripresa sono inviati presso la sede del Comando di Polizia Locale di Musile di Piave, in apposito archiver, e quindi rilanciati presso il CED del Comune di San Donà di Piave, individuato appositamente, dove sono registrati su appositi server. I dati di lettura targhe, invece, sono mantenuti in apposito server presso il CED del Comune di Noventa di Piave. I segnali video sono disponibili alle centrali operative delle Forze dell'Ordine autorizzati dall'Autorità competente che aderiscono al servizio. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. La trasmissione dei dati ha luogo in modalità sicura e privata. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art.15 - Obblighi degli incaricati

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. La posizione dell'obbiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Designato al trattamento o suo delegato ed eventualmente eseguite dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.
3. La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o del Designato al trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate dal presente Regolamento.

4. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:
 - controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.
5. Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
6. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di riprese all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.
7. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
8. Il personale dovrà inoltre essere correttamente formato, ossia dovrà comprendere la reale portata del trattamento dei dati di videoregistrazione e videosorveglianza e l'importanza di gestire adeguatamente i dati personali. Questa formazione specifica riduce i rischi di privacy e di sicurezza, con indubbio vantaggio per il titolare del trattamento.

Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, anche a mezzo di **informativa** per il trattamento di dati personali pubblicata nel sito istituzionale.
2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di **informativa "minima"** su apposita cartellonistica e con pubblicazione dell'informativa nel sito istituzionale. Qualora la particolarità dell'attività renda impossibile la fruizione dell'informativa minima sarà comunque garantito il diritto all'informazione previsto dalla disciplina con la pubblicazione dell'informativa nel sito istituzionale.
3. L'informativa non è dovuta, ma ove possibile ai fini di prevenzione- dissuasione, è ritenuta opportuna, nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 17 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare

1. Compete alla Giunta comunale l'atto di indirizzo sull'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. E' fatta salva la possibilità per il Comandante del Corpo di individuare altri siti strategici – anche temporanei – per le finalità proprie del presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico o aperte al pubblico e comunque pervia sottoscrizione di convenzione tra le parti.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del responsabile oltre che sulle finalità, la base giuridica e le altre informazioni previste ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679;
 - b. di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo, l'accesso ai propri dati, con le dovute precisazioni:
 1. Non è ammesso l'accesso alle immagini se, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Reg. UE 2016/679, il Titolare non è in grado di identificare l'interessato.
 2. L'interessato deve specificare nella sua richiesta il periodo di riferimento (ad es. un'ora di riferimento o un luogo). Se il titolare non è in grado di soddisfare la richiesta dovrà dare notizia all'interessato della ricerca senza successo.
2. Ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE 2016/679, in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato, il Titolare può alternativamente addebitare un compenso ragionevole, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, oppure rifiutare di processare la richiesta.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse con raccomandata o posta elettronica agli indirizzi indicati nell'informativa, ovvero per il Comune di Musile di Piave: Piazza XVIII Giugno, 1 – 30024 (VE), Email/Pec: comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ("DPO") sono presenti sul sito istituzionale nella sezione dedicata. L'eventuale istanza verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge, avuto riguardo dei limiti previsti dagli articoli 2 undecies e 2 duodecies del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, così, come novellato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.101/2018) e dell'art. 23 del Reg. UE 2016/679.
4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni.
6. L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, anche nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, fatte comunque salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 – Accesso ai filmati.

Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'Art. 16 del presente Regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

1. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati.
2. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
3. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
5. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversati su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
6. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Designato entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro sessanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
7. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
8. Potranno essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione di soggetti.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 20 - Sicurezza dei dati conservati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso le centrali di controllo precedentemente individuate, alle quali può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente al personale della Polizia Locale a ciò appositamente incaricato e autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dal Designato al trattamento.
3. I supporti, sui quali sono registrati e memorizzati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Designato, in luogo idoneo posto nella disponibilità del Comando di Polizia Locale.
4. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

5. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 21 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e per il tempo previsto per la conservazione.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 22 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Musile di Piave a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da regolamento e/o convenzione. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Designato.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.
5. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
6. In tali casi, l'autorizzato al trattamento procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.
7. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
8. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
9. I trattamenti di dati personali da parte del Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati non sono disciplinati dal presente regolamento ma sono disciplinati dal **Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15** "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento

dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e dal **D.lgs. del 18 maggio 2018, n, 51**, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

Art. 23 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e agli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune di Musile di Piave l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L'elenco dei punti di ripresa è disponibile **nell'allegato A** al presente regolamento. Si demanda al Comandante della Polizia Locale di aggiornare con proprio periodico atto l'elenco dei punti di ripresa, sulla base di installazione ed attivazione di nuovi impianti o modifiche/cessazione di impianti già installati.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 26 – Sistemi integrati di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre Polizie Locali o forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti convenzionali, comunque denominati, di competenza gestionale ed in capo agli uffici comunali, ma sentita la Giunta Comunale ed in conformità ai principi normativi e regolamentari, come richiamati e contenuti nel presente regolamento.

2. Il Comune di Musile di Piave promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1. Inoltre assicura la condivisione delle immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza con la Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave.
3. Il Comune di Musile di Piave promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri Comuni della Città Metropolitana di Venezia e con i territori confinanti, con particolare riferimento ai Comuni convenzionati per il servizio di polizia locale. In ottica di razionalizzazione delle risorse e di maggior efficienza, il Comune di Musile di Piave per la conservazione dei dati può usufruire di server collocati presso Enti convenzionati.
4. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici progetti e conseguenti azioni per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Per tale scopo il Comune di Musile di Piave incentiva, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei **privati**, anche organizzati in associazioni, consorzi o altro, per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Gli accordi con i soggetti privati possono prevedere che i privati assumano su di sé, in tutto o in parte, gli oneri necessari per:
 - acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico;
 - cedere all'Ente a titolo gratuito le attrezzature o impianti realizzati, anche senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione ordinaria periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune di Musile di Piave e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono, con oneri a proprio carico, affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.
6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o private a uso pubblico, il Comune di Musile di Piave può richiedere al soggetto attuatore, di assumere le spese e gli oneri per realizzare un idoneo sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale. Tale sistema, una volta realizzato, potrà essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Musile di Piave. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al comma 4.

7. Oltre all'ipotesi di cui ai commi precedenti, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di una convenzione (o di altro atto di coordinamento) per regolare le attività di attivazione e di gestione dell'impianto:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
 - c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

Art. 27 - Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento - Modifiche regolamentari

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.
2. Eventuali fonti regolamentari in contrasto con la disciplina sul trattamento dei dati personali in vigore o al presente regolamento si intendono non applicabili.
3. I contenuti del presente Regolamento si considerano automaticamente aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale si intendono immediatamente recepiti nel presente Regolamento.